

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La United States Polo Association è condannata alle spese.

(¹) GU C 311 del 22.10.2011.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Cido Grupa SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-471/11) (¹)

[Adesione di nuovi Stati membri — Misure transitorie — Prodotti agricoli — Zucchero — Regolamento (CE) n. 60/2004 — Aliquota e base imponibile della tassa sulle eccedenze]

(2012/C 331/16)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Cido Grupa SIA

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione degli articoli 4, punto 1, e 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8) — Calcolo dell'importo da pagare sulle eccedenze di zucchero detenute dagli operatori — Nozione di «quantitativo di cui trattasi» e «prodotto in questione» con riferimento allo sciroppo di zucchero

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, come modificato dal regolamento (CE) n. 1667/2005 della Commissione, del 13 ottobre 2005, deve essere interpretato nel senso che la tassa dovuta su un'eccedenza di sciroppo di zucchero (voce NC 2106 90 59) ha per base imponibile il quantitativo di zucchero

bianco (voce NC 1701 99 10) effettivamente presente in tale prodotto e per aliquota quella del dazio all'importazione dello zucchero bianco, maggiorato di EUR 1,21/100 kg.

(¹) GU C 331 del 12.11.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administratīvā rajona tiesa — Lettonia) — Laimonis Treimanis/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-487/11) (¹)

[Regolamento (CEE) n. 918/83 — Articoli 1, paragrafo 2, lettera c), 2 e 7, paragrafo 1 — Franchigia dai dazi all'importazione di beni personali — Nozione di «beni destinati ai bisogni della famiglia» — Autoveicolo importato nel territorio dell'Unione — Veicolo utilizzato da un familiare del proprietario che ha proceduto all'importazione]

(2012/C 331/17)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā rajona tiesa

Parti

Ricorrente: Laimonis Treimanis

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams — Interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) del Consiglio del 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1) — Franchigia dai dazi all'importazione di beni personali — Nozione di nucleo familiare — Autoveicolo già utilizzato per le esigenze del nucleo familiare in uno Stato terzo — Importazione di tale veicolo, da parte del suo proprietario, residente principalmente nello Stato terzo, in uno Stato membro dell'Unione europea ai fini della sua utilizzazione, a titolo gratuito, da un familiare del proprietario medesimo che ha trasferito la sua residenza nel detto Stato membro dopo aver fatto parte di tale nucleo familiare prima dell'importazione del veicolo

Dispositivo

Gli articoli 2 e 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, devono essere interpretati nel senso che può essere importato in franchigia da dazi all'importazione un autoveicolo per uso privato importato da uno Stato terzo nel territorio doganale dell'Unione europea a condizione che l'importatore

abbia effettivamente trasferito la propria residenza normale nel territorio doganale dell'Unione europea, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. L'autoveicolo utilizzato a titolo gratuito da un familiare di tale importatore, vale a dire da una persona che convive con quest'ultimo o che è prevalentemente a suo carico, il che deve essere verificato dal giudice nazionale, è considerato destinato ai bisogni della famiglia dell'importatore e tale utilizzo non fa venir meno il beneficio di detta franchigia.

(¹) GU C 347 del 26.11.2011.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal
Central Administrativo Sul — Portogallo) — Portugal
Telecom SGPS, SA/Fazenda Pública**

(Causa C-496/11) (¹)

**(IVA — Sesta direttiva — Articoli 17, paragrafo 2, e 19 —
Detrazioni — Imposta dovuta o assolta per servizi acquistati
da una holding — Servizi che presentano un nesso diretto,
immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle)**

(2012/C 331/18)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Central Administrativo Sul

Parti

Ricorrente: Portugal Telecom SGPS, SA

Convenuta: Fazenda Pública

Con l'intervento di: Ministério Público

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Central Administrativo Sul — Interpretazione dell'art. 17, n. 2, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazioni — Imposta dovuta o assolta per servizi acquistati da una holding — Servizi che presentano un nesso diretto, immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle

Dispositivo

L'articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, va interpretato nel senso che una holding come quella di cui alla causa principale la quale, a titolo accessorio alla propria attività principale di gestione delle partecipazioni societarie delle società di cui

detenga del tutto o in parte il capitale sociale, acquisti beni e servizi che essa fatturi successivamente alle società medesime, è autorizzata a detrarre l'importo dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte, purché i servizi acquistati a monte presentino un nesso diretto e immediato con operazioni economiche a valle che danno diritto a detrazione. Quando detti beni e servizi sono utilizzati dalla holding per effettuare, al contempo, operazioni economiche che danno diritto a detrazione e operazioni economiche che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa per la sola parte dell'imposta sul valore aggiunto che è proporzionale all'importo relativo alle prime operazioni e l'amministrazione finanziaria nazionale è autorizzata a prevedere uno dei metodi di determinazione del diritto a detrazione di cui all'articolo 17, paragrafo 5. Quando tali beni e servizi sono utilizzati, al contempo, per attività economiche e attività non economiche, l'articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388 non è applicabile e i metodi di detrazione e di ripartizione sono definiti dagli Stati membri che, nell'esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell'economia della sesta direttiva 77/388 e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività.

(¹) GU C 362 del 10.12.2011.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge
Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Lowlands
Design Holding BV/Minister van Financiën**

(Causa C-524/11) (¹)

**(Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata —
Classificazione doganale — Sacchi nanna per neonati e
bambini piccoli — Sottovoci 6209 20 00 oppure 6211 42 90)**

(2012/C 331/19)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Lowlands Design Holding BV

Convenuto: Minister van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 651/2007 della Commissione, dell'8 giugno 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 153, pag. 3) — Sacchi nanna per neonati e bambini in tenera età